

Legge regionale 14 gennaio 1975 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 40

La ripartizione per ciascun ente ospedaliero dello stanziamento di cui al precedente articolo 39 viene disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene ed alla sanità.

All'impegno ed al pagamento delle relative assegnazioni provvede l'Assessore all'igiene ed alla sanità.